



COMUNE DI TON
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 118
della Giunta Comunale

OGGETTO: Sostituzione da parte del Comune alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti, approvato con deliberazione n. 25 di data 22/12/2006 dal Comune di Ton. Quantificazione delle agevolazioni a carico del Comune.

L'anno **Duemilaventuno** addì **17** del mese di **dicembre** alle ore **12.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la **Giunta Comunale**.

Presenti i signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
BATTAN IVAN	X			PATERNOSTER FRANCESCO	X		
FEDRIZZI ANGELO	X			VIOLA ORIETTA	X		

Assiste il Segretario Comunale
BATTAINI dott.ssa IVANA

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor

BATTAN IVAN

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n. 118 dd. 17/12/2021

OGGETTO: Sostituzione da parte del Comune alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti, approvato con deliberazione n. 5 di data 11.02.2013 dall'Assemblea della Comunità della Val di Non. Quantificazione delle agevolazioni a carico del Comune.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 22/12/2006, relativamente al servizio rifiuti, sono state individuate le fattispecie di agevolazione ed esenzioni per le utenze, i cui oneri rimangono a carico del bilancio comunale. Tale deliberazione inoltre disponeva che la misura dell'agevolazione viene stabilita dalla Giunta comunale in base alle disponibilità iscritte a bilancio che devono assicurare la copertura finanziaria della spesa;

Considerato che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario da parte dei Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;

Considerato che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario da parte dei Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;

Vista la deliberazione n. 6 di data 16.02.2015, dell'Assemblea della Comunità della Val di Non con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm;

Richiamato l'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti adottato dalla Comunità della Val di Non, avente per oggetto "Condizioni di sostituzione - compartecipazione nel pagamento della Tariffa", il quale afferma che il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento, anche parziale, della Tariffa, sia alle utenze domestiche, che non domestiche;

Esaminato il comma 660 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle previste dalla legge. Inoltre stabilisce che tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo;

Rilevato che in bilancio di previsione sono stanziati le risorse necessarie per la copertura del costo relativo alla concessione delle suddette agevolazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi compresa l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto il vigente Statuto comunale.

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29/03/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione DUP 2021-2023 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di previsione del Comune di Ton 2021-2023 e relativi allegati" e ss.mm..

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 di data 07/04/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023: approvazione ai soli fini

contabili” e ss.mm..

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

visto il vigente Regolamento di contabilità compatibilmente con le norme sull’armonizzazione contabile.

acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi entrambi dal Segretario comunale.

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **di stabilire**, in base a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22/12/2006, le seguenti agevolazioni in tema di rifiuti, a partire dal 01.01.2022, il cui costo ricade a carico del bilancio comunale:
 - A. **utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, produce una notevole quantità di tessili sanitari** (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni), un’agevolazione sul pagamento della Tariffa rifiuti, pari al 50% della tariffa variabile derivante dal conferimento del rifiuto secco indifferenziato, secondo modalità sotto indicate:
 - **Beneficiari:** famiglie residenti nel Comune di Ton, nel cui nucleo vi sia la presenza di almeno un soggetto (residente anch’esso nel Comune di Ton), che per malattia o handicap, produce una notevole quantità di rifiuti tessili sanitari (rifiuto di tipo indifferenziato come pannoloni e pannolini);
 - **Agevolazione:** pari al 60% della quota variabile della tariffa rifiuti derivante dagli svuotamenti effettuati di rifiuto secco indifferenziato;
 - **Modalità di richiesta:** l’utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede l’agevolazione nella misura prevista dalla presente deliberazione;
 - **Documentazione da produrre:** alla richiesta deve essere allegata certificazione medica comprovante lo stato di una malattia o l’handicap che determinano la necessità dell’uso di materiale tessile sanitario che deve essere smaltito attraverso il conferimento nel rifiuto secco;
 - **Validità della domanda:** le istanze verranno accolte a partire dal mese successivo a quello di presentazione;
 - **Erogazione dell’agevolazione:** l’utente riceverà la fattura riguardante lo smaltimento dei rifiuti, già al netto dell’agevolazione. La quota a carico del Comune verrà pagata direttamente alla Comunità della Val di Non.
2. **di imputare** la spesa di cui sopra, nel limite massimo di quanto stanziato nel bilancio comunale, al cap. 2109 (S), Missione 12 Programma 05 Titolo 1 M.agg. 04 P.F. U.1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2021-23, che dispone, per l’esercizio 2022 dello stanziamento di € 700,00;
3. **di stabilire** che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell’art. 183 della L.R. 03/05/2018;
4. **di evidenziare** ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ivan Battan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **20-12-2021** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 20/12/2021

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Ivana Battaini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del D.P.G.R. 27.02.1995, N. 4/L.

Addì, 31/12/2021

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Ivana Battaini
